

14500-18



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

In caso di diffusione del
presente provvedimento
omettere le generalità e
gli altri dati identificativi,
a norma dell'art. 52
d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

Composta da

Pierluigi Di Stefano

- Presidente -

Sent. n. sez. 511

Massimo Ricciarelli

UP - 22/03/2018

Angelo Capozzi

R.G.N. 40978/2017

Laura Scalia

Antonio Corbo

- Relatore -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dal

Procuratore generale presso la Corte d'appello di Bologna

nei confronti di

(omissis) , nato a (omissis)

avverso la sentenza in data 22/12/2016 del Tribunale di Parma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale Roberto Aniello, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai fatti in danno dei figli minori.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 22 dicembre 2016, il Tribunale di Parma, all'esito di dibattimento, ha dichiarato ex art. 531 cod. proc. pen. non doversi

AM

procedere nei confronti di (omissis) per intervenuta remissione di querela in ordine al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, contestatogli per aver omesso di corrispondere alla moglie la somma di 600,00 euro mensili relativamente ai figli minori e quella di 150,00 euro mensili relativamente alla stessa moglie, in adempimento di quanto stabilito con provvedimento omologato dal Tribunale, dal luglio all'ottobre 2011.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale indicata in epigrafe il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna, articolando un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge, a norma dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., avendo riguardo al rilievo del difetto di querela in riferimento all'omesso versamento delle somme mensili dovute per i tre figli minori.

Si deduce che l'art. 570, terzo comma, cod. pen. esclude la punibilità a querela quando il reato è commesso nei confronti di minori ed attiene alla mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza, e che, quindi, la remissione di querela può operare solo con riferimento all'inadempimento nei confronti della moglie.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Procuratore generale ricorrente censura la decisione impugnata osservando che il reato di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen., in danno di figli minori è procedibile di ufficio.

La critica è pienamente condivisibile.

Invero, la tesi prospettata dal ricorrente riceve puntuale conferma dal chiaro disposto dell'art. 570, terzo comma, cod. pen., che esclude la punibilità a querela del delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare commesso nella forma dell'omessa corresponsione dei mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è affetta da vizio di violazione di legge nella parte in cui ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato con riguardo alle contestazioni relative alla omessa corresponsione dei mezzi di sussistenza ai tre figli minori.

3. Alla indicata violazione segue l'annullamento della sentenza impugnata per un nuovo giudizio in ordine ai reati di cui all'art. 570, secondo comma, n. 2, cod. pen. in danno dei tre figli minori, per i quali è doveroso procedere di ufficio.

Trattandosi di sentenza emessa dal giudice di primo grado all'esito di dibattimento, il giudizio deve essere rinviato, a norma dell'art. 569, comma 4, cod. proc. pen., tra l'altro anche tenendo conto di quanto prevede l'art. 604, comma 6, cod. proc. pen., alla Corte d'appello di Bologna.

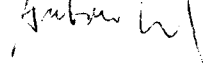
P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato commesso in danno dei figli minori e rinvia per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Bologna.

Così deciso il 22 marzo 2018

Il Consigliere estensore

Antonio Corbo



Il Presidente

Pierluigi Di Stefano

